



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 novembre 2012 (30.11)
(OR. en)**

16332/12

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0243 (COD)**

**ASILE 138
CODEC 2704**

NOTA PUNTO “I/A”

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei rappresentanti permanenti (Parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) [prima lettura] - Accordo politico

1. Lo scopo del regolamento Dublino è stabilire i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. L'obiettivo della proposta di modifica è migliorare l'efficienza del sistema, nonché assicurare che le esigenze dei richiedenti siano trattate nell'ambito della procedura di determinazione della competenza.

2. L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha ricevuto dalla Commissione una proposta di rifiuzione del regolamento¹. Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura sulla proposta il 7 maggio 2009². Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere sulla proposta iniziale della Commissione il 16 luglio 2009³. Il Comitato delle regioni ha adottato, in plenaria, un parere sulla proposta iniziale il 6-7 ottobre⁴.
3. Conformemente alle disposizioni della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione⁵, hanno avuto luogo contatti informali tra i rappresentanti del Consiglio, del Parlamento e della Commissione al fine di trovare un accordo. Tali contatti hanno prodotto il testo che figura in allegato.
4. Nella riunione del 18 luglio 2012 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il compromesso relativamente alla parte della proposta che non riguarda la comitatologia⁶. La commissione LIBE ha approvato informalmente il testo suddetto il 19 settembre 2012.
5. In ordine alle questioni legate alla comitatologia, la presidenza del Comitato dei rappresentanti permanenti e il relatore hanno raggiunto un compromesso a seguito del trilogo informale tenutosi il 14 novembre 2012.

¹ Doc. 16929/08

² P6_TA(2009)0377

³ SOC/333-CESE 1210/2009

⁴ CdR 90/2009

⁵ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

⁶ Doc. 12746/2/12 REV2

6. Si chiede pertanto al Comitato dei rappresentanti permanenti di invitare il Consiglio a confermare l'accordo politico sulla rifusione modificata del regolamento Dublino, quale figura nell'allegato⁷, e di inserire nel processo verbale le dichiarazioni riportate nell'allegato dell'allegato. Previa approvazione dell'accordo politico e una volta che i giuristi-linguisti hanno messo a punto il testo, il Consiglio potrà adottare la sua posizione in prima lettura tra in punti "A" di una delle prossime sessioni. Successivamente la posizione del Consiglio in prima lettura sarà trasmessa al Parlamento europeo in vista dell'adozione senza emendamenti in seconda lettura.
-

⁷ A norma degli articoli 3 e 4bis, paragrafo 1 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione della rifusione del presente regolamento. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della rifusione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

ALLEGATO

▼ 343/2003/CE

⇒ nuovo

◆ Consiglio

2008/0243 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo ⇒ di protezione internazionale ⇔ presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ⇒ o da un apolide ⇔

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ◆ [...] ◆ ◆ sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ◆ , in particolare l'articolo ◆ [...] ◆ ◆ 78, paragrafo 2, lettera e ◆ ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

⁸ GU C [...], , pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni⁹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo ~~o [...] C o 294 del TFUE C~~ ¹⁰,

considerando quanto segue:

↳ nuovo

- (1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo¹¹. Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tale regolamento.
-

↳ 343/2003/CE considerando 1
(adattato)
↳ Consiglio

- (2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un ~~regime europeo comune in materia~~ ~~o~~ sistema comune europeo ~~o~~ di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione ~~o [...] C o nell'Unione C~~.

⁹ GU C [...], , pag. [...].

¹⁰ GU C [...], , pag. [...].

¹¹ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

▼ 343/2003/CE considerando 2

- (3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento. Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.
-

▼ 343/2003/CE considerando 3

- (4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.
-

▼ 343/2003/CE considerando 4

⇒ nuovo

- (5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di ~~rifugiato~~ ⇒ protezione internazionale ⇔ e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇔.

▼ 343/2003/CE considerando 5

~~Nel contesto della progressiva realizzazione di un regime europeo comune in materia di asilo che potrebbe portare, a termine, all'introduzione di una procedura comune e uno status uniforme valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo, è opportuno, nella presente fase, pur apportandovi i necessari miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza, ribadire i principi che ispirano la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990(4) (di seguito "convenzione di Dublino"), la cui attuazione ha stimolato il processo d'armonizzazione delle politiche in materia di asilo.~~

▼ nuovo
⇒ Consiglio

- (6) Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo che dovrebbe portare, a più lungo termine, all'instaurazione di una procedura comune e ad uno status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

⌚ (6bis) Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno nei confronti dell'obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, conformemente all'articolo 78 del TFUE. Ha inoltre sottolineato che il sistema di Dublino resta una pietra miliare nella costruzione del sistema europeo comune di asilo, poiché attribuisce con chiarezza la competenza per l'esame delle domande di asilo.

(6ter) Le risorse dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo istituito in virtù del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero essere disponibili per fornire sostegno adeguato agli uffici competenti degli Stati membri responsabili dell'attuazione del presente regolamento.

In particolare dovrebbero prevedere misure di solidarietà, quali il pool d'intervento in materia d'asilo, le equipe di sostegno per l'asilo, per fornire assistenza agli Stati membri che sono sottoposti a pressione particolare e in cui i richiedenti non possono beneficiare di standard adeguati in particolare con riguardo all'accoglienza e alla protezione. ☈

(7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 343/2003 apportando i miglioramenti necessari in vista dell'esperienza acquisita, onde migliorare l'efficienza del sistema e la protezione offerta ai richiedenti protezione internazionale ai sensi di questa procedura. ⌚ Dato che il buon funzionamento del sistema di Dublino è fondamentale per il sistema europeo comune di asilo (CEAS), i suoi principi e il suo funzionamento dovrebbero essere periodicamente riesaminati parallelamente all'introduzione di altre componenti del CEAS e di altri strumenti di solidarietà dell'UE. Dovrebbe essere previsto un "controllo di qualità" completo sotto forma di esame fattuale degli effetti giuridici, economici e sociali del sistema di Dublino, comprese le sue ripercussioni sui diritti fondamentali. ☈

- (8) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'*acquis* dell'UE vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva ~~█ [...] █~~ ~~2011/xx/UE, del 13 dicembre 2011~~ ~~█~~, recante norme ~~█ [...] █~~ sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di ~~█ [...] █~~ ~~█ beneficiario~~ ~~█~~ di protezione internazionale, ~~█ su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria~~ ~~█~~ nonché ~~█ [...] █~~ sul contenuto della protezione riconosciuta¹², ~~█ [...] █~~ il campo di applicazione del presente regolamento ~~█ [...] █~~ ~~█ comprende~~ ~~█~~ i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.
- (9) ~~█ [...] █~~ ~~█ La direttiva [...].../CE], del ... , recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri deve applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva precisati nei suoi considerando 28, 29 e 30 e nell'articolo 32 della stessa.~~
- (9A) ~~La direttiva [...].../CE], del ... , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [1], dovrebbe integrare e lasciare impregiudicate le disposizioni relative alle garanzie procedurali disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva, precisati nei suoi considerando X, X e X e nell'articolo X (disposizione abrogativa) della stessa.~~ ~~█~~

¹² GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

- (10) Conformemente alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e ~~• [...] •~~
~~• come riconosciuto dalla •~~ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il prevalente interesse del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento. ~~• Nel valutare il prevalente interesse del minore gli Stati membri tengono debito conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compresa la sua sfera di appartenenza •~~ Occorre inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

▼ 343/2003/CE considerando 6

~~L'unità del nucleo familiare dovrebbe essere preservata, nella misura compatibile con gli altri obiettivi perseguiti attraverso l'individuazione dei criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo.~~

▼ nuovo
• Consiglio

- (11) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ~~• [...] •~~
~~• come riconosciuto dalla •~~ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto ~~• [...] •~~
~~• della vita •~~ familiare deve costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

▼ 343/2003/CE considerando 7

⇒ nuovo

- (12) Il trattamento congiunto delle domande ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇔ degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti ⇒ , e di non separare i membri di una stessa famiglia ⇔.
-

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- (13) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e del prevalente interesse del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra ~~⇒ [...] C~~ richiedente e ~~⇒ [...] C~~ ~~⇒ congiunto C~~ , a motivo ~~⇒ [...] C~~ ~~⇒ della sua C~~ gravidanza o maternità, ~~⇒ del suo C~~ stato di salute o ~~⇒ dell' C~~ età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che, quando il richiedente è un minore non accompagnato, costituisca un criterio di competenza vincolante anche la presenza in un altro Stato membro di un ~~⇒ familiare C~~ o parente che possa occuparsene.

▼ 343/2003/CE considerando 7

⇒ nuovo

↳ Consiglio

- (14) ~~Nondimeno, gli Stati membri dovrebbero~~ Uno Stato membro deve poter derogare ai criteri di competenza ~~per permettere la riunione dei membri di una stessa famiglia quando ciò è reso necessario da motivi umanitari~~ ⇒ , in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, ~~↳ al fine di consentire il ricongiungimento di altri familiari, parenti o congiunti~~ C ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti del presente regolamento ~~↳ [...] C~~ ⇔
-

⇒ nuovo

↳ Consiglio

- (15) È opportuno organizzare un colloquio personale al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ~~↳ [...] C~~ ~~↳ Il richiedente asilo deve essere informato, non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, dell'applicazione del presente regolamento e del fatto che il colloquio inteso ad agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente contempla la possibilità per il richiedente di fornire informazioni sulla presenza negli Stati membri di familiari, fratelli o altri parenti o congiunti.~~ C .

- (16) Ai sensi, in particolare, ~~o [...] C o~~ dei diritti riconosciuti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo contro le decisioni relative a trasferimenti verso lo Stato membro competente, onde assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati.
~~o Per garantire il rispetto del diritto internazionale è necessario che il ricorso effettivo verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.~~ C
- (17) ~~o [...] C~~
- (18) Il trattenimento dei richiedenti asilo deve rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. ~~o Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile ed essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità.~~ C In particolare, il trattenimento deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra ~~o [...] C~~. ~~o Gli adempimenti ai sensi del presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere svolti in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che governano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva [...] /CE] del ... recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.~~ C
- ~~o (18A) Carenze o collassi dei sistemi di asilo, spesso aggravati da particolari pressioni, o a cui contribuiscono particolari pressioni alle quali detti sistemi sono sottoposti, possono avere effetti destabilizzanti sul buon funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento, con conseguente possibile rischio di violazione dei diritti dei richiedenti protezione internazionale previsti dall'acquis in materia di asilo dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali, da altri obblighi internazionali in materia di diritti dell'uomo e di diritti dei rifugiati.~~

(18B) Per garantire una solida cooperazione nel quadro del presente regolamento e per sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati membri con riguardo alla politica in materia di asilo, occorrerebbe istituire un processo di allarme rapido, di preparazione e di gestione in caso di crisi nel settore dell'asilo atto a prevenire tali deterioramenti o collassi, in cui l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) svolge un ruolo determinante avvalendosi delle sue competenze ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010. Il processo dovrebbe assicurare che l'Unione sia avvisata quanto prima possibile di situazioni in cui esiste la preoccupazione che sia messo a repentaglio il corretto funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento a causa del fatto che i sistemi di asilo di uno o più Stati membri sono sottoposti a particolare pressione e/o presentano carenze. Tale processo consentirebbe all'Unione di promuovere misure preventive in una fase precoce e di prestare a tali casi la debita attenzione politica. La solidarietà è un elemento cardine del sistema europeo comune di asilo (CEAS), che va di pari passo con la fiducia reciproca. Attraverso il rafforzamento della fiducia, il processo potrebbe migliorare l'indirizzo delle misure concrete di solidarietà reale e pratica verso lo o gli Stati membri interessati allo scopo di assistere gli Stati membri colpiti in generale e i richiedenti asilo in particolare. In conformità all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione dovrebbero contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione del principio di solidarietà, detto processo dovrebbe essere accompagnato da questo tipo di misure. Il Consiglio ha adottato l'8 marzo 2012, conclusioni su un quadro comune per una reale e concreta solidarietà nei confronti degli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni anche a causa di flussi migratori misti, che costituisce uno "strumentario" composto sia di misure esistenti, sia di possibili nuove misure. Tale strumentario dovrebbe essere preso in considerazione nell'ambito di un meccanismo di allarme rapido, di preparazione e di gestione delle crisi.

(18C) È opportuno che gli Stati membri collaborino con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo nella raccolta d'informazioni riguardanti la loro capacità di gestire pressioni particolari sui rispettivi sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare nel quadro dell'applicazione del presente regolamento. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrebbe riferire periodicamente sulle informazioni raccolte in conformità al regolamento (UE) n. 439/2010. ◉

(19) ♦ In conformità del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio¹³, il trasferimento verso lo Stato membro competente può avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri devono promuovere i trasferimenti volontari fornendo al richiedente informazioni adeguate e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana nonché nell'interesse superiore del minore e tenendo conto dell'evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per ragioni umanitarie. ◉ ♦ [...] ◉

▼ 343/2003/CE considerando 8

(20) La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del trattato che istituisce la Comunità europea, e la definizione di politiche comunitarie relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, compresi gli sforzi comuni per la gestione delle frontiere esterne, rende necessario instaurare un equilibrio tra i criteri di competenza in uno spirito di solidarietà.

¹³ GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

↳ nuovo
➡ Consiglio

- (21) ➡ [...] ➡
- (22) ➡ [...] ➡
- (23) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁴ si applica al trattamento dei dati personali operato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento.
- (24) Lo scambio dei dati personali del richiedente, compresi i dati sensibili sul suo stato di salute, effettuato prima del trasferimento, permetterà alle autorità competenti in materia di asilo di prestare un'assistenza adeguata e assicurerà la continuità della protezione e dei diritti concessi. È opportuno prevedere una specifica disposizione che garantisca la protezione dei dati relativi ai richiedenti che si trovano in questa situazione, in conformità con la direttiva 95/46/CE.

¹⁴ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

▼ 343/2003/CE considerando 9

- (25) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.
-

▼ 343/2003/CE considerando 10
(adattato)

- (26) Occorre garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dalla ~~convenzione di Dublino~~ dal regolamento (CE) n. 343/2003 e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. ~~2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000~~ [...] [che istituisce il sistema “~~Eurodac~~ EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della ~~convenzione di~~ del regolamento ~~343/2003~~ Dublino¹⁵].

¹⁵ ~~GUL 316 del 15.12.2000, pag. 1.~~

➔ 343/2003/CE considerando 11
(adattato)
⇒ nuovo

- (27) Il funzionamento del sistema ~~Eurodac~~ EURODAC, quale istituito dal regolamento (CE) n. 2725/2000 [...] ➔ [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino] ➕, e in particolare l’attuazione degli articoli 4 6 e 8 10 dovrebbero facilitare l’attuazione ➔ l’applicazione ➕ del presente regolamento.
-

↳ nuovo

- (28) Il funzionamento del sistema di informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata¹⁶, in particolare l’attuazione degli articoli 21 e 22, dovrebbe facilitare l’applicazione del presente regolamento.

¹⁶ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

▼ 343/2003/CE considerando 12
↳ Consiglio

- (29) Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi ~~↳ [...] C~~ ~~che ad essi derivano C~~ dagli strumenti giuridici internazionali ~~↳ [...] C~~ ~~, compresa la pertinente giurisprudenza della Carta europea dei diritti dell'uomo C~~.
-

▼ 343/2003/CE considerando 13
↳ Consiglio

- (30) ~~↳ [...] C~~ ~~Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione C~~ ~~↳ [...] C~~ ~~Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. C~~

▼ 1103/2008/CE punto 3, primo comma
dell'allegato
⇒ Consiglio

- (31) ⇒ [...] C ⇒ È opportuno avvalersi della procedura di esame per adottare un opuscolo informativo su Dublino/Eurodac, per procedure intese a facilitare le azioni opportune per identificare il familiare, il fratello o il parente del minore non accompagnato che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro, per procedure relative all'attuazione delle misure riguardanti il ricongiungimento di minori non accompagnati con parenti e di persone a carico con ⇒ [...] C figli, fratelli o genitori , procedure per predisporre e trasmettere richieste di presa in carico e ripresa in carico, per compilare e riesaminare i due elenchi in cui figurano gli elementi di prova con riguardo ad una richiesta di presa in carico, il modello del lasciapassare, le procedure per l'esecuzione dei trasferimenti ⇒ [...] C . l'elaborazione di un formulario uniforme per lo scambio di dati, l'elaborazione di un formulario uniforme per un certificato sanitario comune ⇒ [...] C , le norme relative all'istituzione di linee di comunicazione elettronica sicure per tutta la corrispondenza scritta, considerato che sono atti di portata generale. C

- ➲ (31A) Al fine di prevedere norme non essenziali aggiuntive sull'identificazione dei familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato, nonché i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati, i criteri di cui tenere conto nel valutare la capacità del parente di occuparsi del minore non accompagnato e le norme supplementari nel valutare la capacità di occuparsi del minore non accompagnato nei casi in cui i familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (31B) Al fine di prevedere norme complementari non essenziali sugli elementi di cui tenere conto per valutare il vincolo di dipendenza, nonché i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati, i criteri di cui tenere conto nel valutare la capacità della persona in questione di occuparsi della persona a carico e gli elementi di cui tenere conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. C

⇒ [...] ⇐

⇒ (31D) Nell'applicazione del regolamento, compresa la preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare esperti, tra gli altri, di tutte le autorità nazionali pertinenti. ⇐

⬇ nuovo

- (32) Le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1560/2003. Sarebbe opportuno integrare alcune disposizioni di quest'ultimo regolamento nel presente regolamento, a fini di chiarezza o perché possono contribuire a un obiettivo generale. In particolare è importante, sia per gli Stati membri che per i richiedenti asilo interessati, che sia disposto un meccanismo generale per la composizione delle eventuali divergenze tra gli Stati membri sull'applicazione di una disposizione del presente regolamento. È quindi giustificato inserire nel presente regolamento il meccanismo di composizione delle controversie sulla clausola umanitaria previsto dal regolamento (CE) n. 1560/2003, ed estenderne il campo di applicazione a tutto il presente regolamento.

▼ 343/2003/CE considerando 14
(adattato)
⇒ nuovo

- (33) ⇒ Per essere efficacemente controllata, ↳ ~~L~~l'applicazione del □ presente □ regolamento ~~dovrebbe~~ □ deve □ formare oggetto di periodiche valutazioni.
-

▼ 343/2003/CE considerando 15
⇒ nuovo
↳ Consiglio

- (34) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁷. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 ⇒ e ↳ [...] ↳ dei diritti riconosciuti dagli ↳ articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta, e ↳ [...] ↳ dovrebbe essere ↳ applicato di conseguenza ↳.

¹⁷ GU L 364 del 18.12.2000, pag. 1.

▼ 343/2003/CE considerando 16

⇒ nuovo

- (35) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, ossia l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇌ presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ⇒ o da un apolide ⇌, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà enunciato dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
-

▼ 343/2003/CE considerando 17

(adattato)

⇒ Consiglio

~~A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituise la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 30 ottobre 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.~~

⇒ A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento. ◉

▼ 343/2003/CE considerando 18

(adattato)

⇒ Consiglio

~~La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione e al trattato che istituise la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.~~

⇒ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. ◉

▼ 343/2003/CE considerando 19

(adattato)

~~La convenzione di Dublino resta in vigore e continua ad applicarsi tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento finché non sarà concluso un accordo che consenta la partecipazione della Danimarca al presente regolamento,~~

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo
↳ Consiglio

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

☒ Oggetto ☒

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇔ presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ⇒ o da un apolide ⇔.

Articolo 2

☒ Definizioni ☒

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “cittadino di un paese terzo”: qualsiasi persona che non è un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea ⇒ e che non è ~~↳ [...] ☐~~ ~~cittadino di uno Stato che partecipa al presente regolamento in virtù di un accordo con la Comunità europea ☐~~ ⇔;

- b) ~~“convenzione di Ginevra”: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;~~
- e) ~~“domanda d’asilo”: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale da parte di uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che il cittadino di un paese terzo solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che può essere richiesto con domanda separata;~~
-

↳ nuovo

- b) “domanda di protezione internazionale”: la domanda di protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE;
-

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo
☛ Consiglio

- c)-d) “richiedente” o “richiedente asilo”: il cittadino di un paese terzo ⇒ o l’apolide ⇔ che ha presentato una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇔ sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

d) “esame di una domanda d’asilo \Leftrightarrow di protezione internazionale \Leftrightarrow ”: l’insieme delle misure d’esame, le decisioni e le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda d’asilo \Leftrightarrow di protezione internazionale \Leftrightarrow conformemente alla legislazione interna \Leftrightarrow direttiva 2005/85/CE del Consiglio¹⁸, \Rightarrow ed alla direttiva 2004/83/CE \Leftrightarrow ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento
 \Rightarrow \Rightarrow [...] \Leftrightarrow ;

e) “ritiro della \Leftrightarrow di una \Leftrightarrow domanda d’asilo \Leftrightarrow di protezione internazionale \Leftrightarrow ”: l’azione con la quale il richiedente asilo mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda d’asilo \Leftrightarrow di protezione internazionale \Leftrightarrow , conformemente alla legislazione interna \Leftrightarrow direttiva 2005/85/CE \Leftrightarrow , esplicitamente o tacitamente;

f)-g) “rifugiato \Leftrightarrow beneficiario di protezione internazionale \Leftrightarrow ”: qualsiasi \Leftrightarrow il \Leftrightarrow cittadino di un paese terzo \Rightarrow o l’apolide al quale è \Rightarrow [...] \Leftrightarrow stato riconosciuto il diritto alla \Leftrightarrow protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE \Leftrightarrow al quale è stato riconosciuto lo status definito dalla convenzione di Ginevra ed ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro;

¹⁸ GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

↳ nuovo
➡ Consiglio

- g) ➡ [...] ➡ ➡ "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine che si trovano nel territorio degli Stati membri:
- i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi;
 - ii) i figli minori di coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati [...], indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
 - iii) se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto [...] che ne sia responsabile per legge o in base agli usi nazionali dello Stato membro in cui si trova l'adulto ;

iv) se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi nazionali dello Stato membro in cui si trova il beneficiario di protezione internazionale;

(g bis) "parenti": i seguenti soggetti che si trovano nel territorio degli Stati membri:

– la zia o lo zio adulti del richiedente, il nonno o la nonna del richiedente; indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale; **C**

D [...] **C** **D** h C) “minore”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto;

▼ 343/2003/CE (adattato)

⇒ nuovo

● Consiglio

● [...] C ● i) C “minori non accompagnati”: ~~le persone non coniugate di età inferiore ai diciotto anni~~ ⇒ il minore che ~~entra~~ entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da ~~una persona adulta~~ che ne sia responsabile ~~per esse in base alla~~ per legge o in base agli usi ~~dello Stato membro interessato~~ C, ~~finché non ne assuma~~ fino a quando non sia effettivamente ~~la custodia una persona per esse responsabile~~, affidato ad un tale adulto; ~~ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati~~ il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

● [...] C

▼ nuovo

● Consiglio

● [...] C

● j) "rappresentante": la persona o l'organizzazione designata dalle autorità competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento allo scopo di garantirne il prevalente interesse ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata in qualità di rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di tale organizzazione con riguardo al minore, in conformità del presente regolamento; C

▼ 343/2003/CE
⇒ Consiglio

⇒ [...] ⇒

⇒ [...] ⇒

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

⇒ [...] ⇒ ⇒ k) ⇒ “titolo di soggiorno”: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo ⇒ o di un apolide ⇒ nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all’interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell’ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l’istruzione ⇒ l’esame ⇒ di una domanda d’asilo ⇒ di protezione internazionale ⇒ o di una richiesta di permesso di soggiorno;

⇒ [...] ⇒ ⇒ l) ⇒ “visto”: l’autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l’ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:

- i) “visto per soggiorno di lunga durata”: l’autorizzazione o la decisione ⇒ emessa ⇒ [...] ⇒ da ⇒ uno ⇒ [...] ⇒ degli Stati membri in conformità del suo diritto interno o del diritto dell’UE ⇒ necessaria per l’ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi;

ii) "visto per soggiorno di breve durata": l'autorizzazione o la decisione ~~o [...] C~~
~~o emessa da uno C Stato membro o [...] C ai fini o del transito o C di un~~
~~soggiorno o previsto C nel territorio o [...] C o di uno, più o tutti gli C~~
~~Stati membri o [...] C o la cui C durata o [...] C o non sia superiore a C~~
~~tre mesi o su un periodo di sei mesi dalla data del primo ingresso nel territori~~
~~degli Stati membri C ;~~

~~o [...] C~~

~~o [...] C o iii C) "visto di transito aeroportuale": o [...] C o visto valido per il~~
~~transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati~~
~~membri C .~~

↳ nuovo
↳ Consiglio

~~o [...] C~~

~~o m) "rischio di fuga": l'esistenza in un caso particolare di motivi basati su criteri obiettivi~~
~~definiti dalla legge per ritenere che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o~~
~~un apolide oggetto di una procedura di trasferimento possa tentare la fuga. C~~

▼ 343/2003/CE (adattato)

⇒ nuovo

CAPO II

PRINCIPI GENERALI ↗ E GARANZIE ↘

Articolo 3

↗ Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale ↘

1. Gli Stati membri esaminano ~~la~~ ↗ qualsiasi ↘ domanda ⇒ di protezione internazionale presentata ⇔ ~~di~~ ↗ da ↘ un cittadino di un paese terzo ⇒ o da un apolide ⇔ ~~presentata~~ ↗ sul territorio di qualunque Stato membro, compreso ↘ alla frontiera ⇒ e nelle zone di transito ⇔ ~~e nel rispettivo territorio~~. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III ↗ del presente regolamento ↘.

▼ 343/2003/CE articolo 13

⇒ nuovo

↳ Consiglio

2. Quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇔ non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

↳ Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro competente in via principale in quanto si ha motivo di temere seriamente che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro, che implichino un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro accertante prosegue l'esame dei criteri di cui al Capo III per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di designare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo.

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al Capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro accertante diventa lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. ◉

▼ 343/2003/CE

⇒ nuovo

3. Ogni Stato membro mantiene la possibilità, ~~conformemente alla propria legislazione nazionale~~, di inviare un richiedente asilo in un paese terzo ⇒ sicuro ⇔, nel rispetto delle ~~disposizioni della convenzione di Ginevra~~ ⇒ norme e delle garanzie previste dalla direttiva 2005/85/CE ⇔.

▼ 343/2003/CE articolo 3, paragrafo 4

(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 4

☒ Diritto di informazione☒

41. ⇒ Non appena venga presentata una domanda di protezione internazionale ⇒ ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento C, le autorità competenti degli Stati membri informano ⇔ Il richiedente asilo è informato per iscritto in una lingua che possa essere sufficientemente compresa dallo stesso, dell'applicazione del presente regolamento, delle date e degli effetti pertinenti. ⇒, specificando in particolare: ⇔

↳ nuovo
↳ Consiglio

- a) le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso ~~↳ nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro ad un altro durante la determinazione dello Stato membro competente nel quadro del presente regolamento e durante l'esame della domanda di protezione internazionale~~ ;
- b) i criteri di assegnazione della competenza e la relativa gerarchia ~~↳ le varie fasi della procedura e la loro durata, compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente per detta domanda ai sensi del presente regolamento anche se non risulta tale sulla base dei criteri di assegnazione della competenza~~ ;
- ↳ b) c) ↳ [...] ↳ ~~il colloquio personale in conformità all'articolo 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di membri di una stessa famiglia ai sensi dell'articolo 2, lettera g), fratelli, parenti o familiari negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni~~ ;
- ↳ [...] ↳
- ↳ [...] ↳ ~~c)~~) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento ~~↳ e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento~~ ;

~~d) il fatto che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento;~~

~~e) diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che i dati inesatti siano rettificati o che i dati trattati illecitamente siano cancellati, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti compresi gli estremi delle autorità di cui all'articolo 33 e delle autorità di controllo nazionali che sono adite in materia di tutela dei dati personali.~~

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua ~~comprendibile al richiedente o che si può ragionevolmente supporre tale~~. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le informazioni vengono fornite anche oralmente ~~, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui a ll'articolo 5.~~

~~...~~

3. ~~• La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla redazione di [] e un opuscolo comune, nonché un apposito opuscolo per i minori non accompagnati, contenente i [...] quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 [...] .~~
~~• Questo opuscolo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (CE) n. [...] che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento Dublino e in particolare lo scopo per il quale i dati del richiedente asilo interessato saranno trattati nell'ambito di Eurodac. L'opuscolo comune è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 40, paragrafo 2.~~

Articolo 5

Colloquio personale

1. Lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento ~~conduce~~ un colloquio personale ~~per agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente. Il colloquio permette anche una corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente in conformità all'articolo 4.~~

2. ~~Si può sopassedere a tale colloquio qualora:~~
- ~~il richiedente sia fuggito; o~~
 - ~~dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per svolgere il processo di determinazione dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento in qualsiasi altro modo. Gli Stati membri che soprassiedano al colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per svolgere correttamente il processo di determinazione dello Stato membro competente prima che sia presa la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.~~
- ~~Il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presa la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.~~
4. Il colloquio personale si tiene in una lingua comprensibile per il richiedente ~~o che si può ragionevolmente supporre tale e nella quale egli è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri scelgono un interprete in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale.~~

5. Il colloquio personale si svolge in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza.
• Esso è condotto da una persona qualificata a norma della legislazione nazionale. C
6. Lo Stato membro che conduce il colloquio personale redige una • sintesi scritta C
• [...] C contenente • almeno C le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio • [...] C . • Tale sintesi ha la forma di una relazione o di un modulo standard. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente e/o un avvocato o altro consulente legale che lo rappresenta abbiano tempestivamente accesso alla sintesi. C

Articolo 6

Garanzie per i minori

1. Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. • [...] C • Il rappresentante • [...] C • possiede le qualifiche e le competenze per assicurare che durante le procedure svolte ai sensi del presente regolamento sia preso in considerazione il prevalente interesse del minore. Egli ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente asilo, compreso l'apposito opuscolo per i minori non accompagnati. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le pertinenti disposizioni dell'articolo 25 della direttiva sulle procedure di asilo. C .

3. Nel valutare il prevalente interesse del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:
 - a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
 - b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore ~~o [...] o~~ ;
 - c) considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;
 - d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.
4. ~~o [...] o~~ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale prende quanto prima possibile opportune disposizioni per identificare ~~o~~ i familiari ~~o [...] o~~, i fratelli o i ~~o~~ parenti del ~~o~~ minore non accompagnato nel territorio degli ~~o o [...] o~~ Stati membri ~~o [...] o~~, sempre tutelando il prevalente interesse del minore.
~~o~~ A tal fine, essi possono chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti, anche agevolando l'accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni.

Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 33 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continuerà a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori. **C**

5. **C** Al fine di facilitare le azioni appropriate per l'identificazione del familiare, fratello o parente del minore non accompagnato che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione compreso un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. **C C C** [...] **C** Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 40, paragrafo 2 **C**.
-

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo

CAPO III

~~GERARCHIA DEI CRITERI~~

☒ CRITERI PER DETERMINARE LO STATO MEMBRO COMPETENTE ☒

Articolo 5 7

☒ Gerarchia dei criteri ☒

1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.

2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione ~~di tali dei~~ criteri
☒ definiti dal presente capo ☒ avviene sulla base della situazione esistente al momento
in cui il richiedente asilo ha presentato domanda ⇔ di protezione internazionale ⇔ per la
prima volta in uno Stato membro.
-

⤵ nuovo
➡ Consiglio

3. ➡ [...] ➡ Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui agli articoli 8, 10 e 11, gli Stati
membri tengono conto di qualsiasi elemento di prova disponibile per quanto riguarda la
presenza nel territorio di uno Stato membro di familiari ai sensi dell'articolo 2, lettera g),
fratelli o altri parenti o congiunti del richiedente protezione internazionale a condizione che
tali prove siano prodotte prima dell'accoglimento della richiesta di presa o ripresa in carico
dell'interessato presentata da un altro Stato membro ai sensi, rispettivamente, degli articoli
22 e 24 e che le precedenti domande di protezione internazionale del richiedente asilo non
siano state ancora oggetto di una prima decisione sul merito ➡ .

▼ 343/2003/CE (adattato)

⇒ nuovo

↳ Consiglio

Articolo 6 8

☒ ↳ [....] ☒ ☒

☒ Minori ☒

1. Se il richiedente ~~asilo~~ è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇔ lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare ↳ ai sensi dell'articolo 2, lettera g) o un suo fratello ☒ , purché ciò sia nel ~~miglior~~ ☒ prevalente ☒ interesse del minore. ↳ Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge è illegalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi nazionale dello Stato membro o un fratello se legalmente presente. ☒

▼ 343/2003/CE articolo 15, paragrafo 3
(adattato)
⇒ nuovo
↳ Consiglio

23. Se ☒ Laddove ☐ il richiedente ~~asilo~~ è ☒ sia ☐ un minore non accompagnato ~~in un altro Stato membro~~ che ha ~~uno o più parenti~~ un parente ☡ [...] ☚ ⇒ presente legalmente in un altro Stato membro ⇔, ☡ e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei ☚ ~~gli Stati membri cercano di riconciliare il minore con il(i) parente(i)~~, ☒ detto Stato membro ☐ ☡ provvede al riconciliamento del minore con il (i) parente(i) ed ☚ ⇒ è competente per l'esame della domanda, purché ⇔ a meno che ciò sia ~~in contrasto con il miglior~~ ☒ nel prevalente ☐ interesse del minore.

⇒ nuovo
↳ Consiglio

3. Se familiari ☡, fratelli ☚ o ☡ [...] ☚ parenti ☡ [...] ☚ ☡ di cui ai paragrafi 1 e 2 soggiornano ☚ in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente per l'esame della domanda è determinato sulla base del prevalente interesse del minore ☡ non accompagnato ☚ .

▼ 343/2003/CE

⇒ nuovo

◆ Consiglio

4. In mancanza di un familiare ⇒ ◆ [...] ◆ ⇔, ◆ di un fratello o di un parente di cui ai paragrafi 1 e 2, ◆ è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ◆ non accompagnato ◆ ha presentato la domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale più recente, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore. ⇔

◆ 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40A riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato, nonché ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati, ai criteri di cui tenere conto nel valutare la capacità del parente di occuparsi del minore non accompagnato e a norme complementari nel valutare la capacità di occuparsi del minore non accompagnato nei casi in cui familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non va al di là dell'ambito del prevalente interesse del minore previsto nell'articolo 6, paragrafo 3. ◆

↓ 1103/2008/CE, punto 3, paragrafo 1
dell'allegato
⇒ Consiglio

⇒ [...] C ⇒ 6. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure di consultazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione C ed anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere al riconciliamento delle persone interessate, sono ⇒ adottati C ⇒ [...] C secondo la procedura ⇒ [...] C di cui all'articolo 27 40, paragrafo ⇒ 2 C ⇒ [...] C .

↓ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

Articolo 79

☒ Familiari beneficiari di protezione internazionale ☒

Se un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato ⇒ beneficiario di protezione internazionale ⇔ in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo ⇒ di protezione internazionale, ⇔, purché gli interessati lo desiderino ☒ abbiano espresso tale desiderio per iscritto ☒.

Articolo § 10

☒ Familiari richiedenti protezione internazionale ☒

Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda
⇒ di protezione internazionale ↳ sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione
di merito, l'esame della domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ↳ compete a detto
Stato membro, sempre che gli interessati ~~lo desiderino~~ ☒ abbiano espresso tale desiderio
per iscritto ☒.

⇒ [...] ☐

▼ 1560/2003 articolo 11, paragrafo 1
(adattato)

~~L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 si applica sia al richiedente asilo che dipenda dall'assistenza del familiare soggiornante in uno Stato membro, sia al familiare soggiornante in uno Stato membro che dipenda dall'assistenza del richiedente asilo.~~

▼ 1103/2008/CE, punto 3, paragrafo 1
dell'allegato

⇒ [...] ☐

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo
↳ Consiglio

Articolo 14 12
☒ Procedura familiare ☒

Quando diversi membri di una famiglia ~~↳ ai sensi dell'articolo 2, lettera g)~~ e/o fratelli minori non coniugati ~~⌚~~ presentano una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇌ nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

- a) è competente per l'esame delle domande ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇌ di tutti gli appartenenti alla medesima famiglia ~~↳ ai sensi dell'articolo 2, lettera g), e/o di fratelli minori non coniugati~~ ~~⌚~~ lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di ~~↳ [...]⌚~~ ~~↳ essi~~ ~~⌚~~ ;
- b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.

Articolo 913

☒ *Rilascio di titoli di soggiorno o visti* ☒

1. Se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇔ è quello che ha rilasciato tale titolo.
2. Se il richiedente asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇔ è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato ~~o per conto~~ ~~o~~ ~~[...]~~ ~~o~~ di un altro Stato membro ~~nel quadro di un accordo d rappresentanza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti~~ ~~o~~. In tal caso, l'esame della domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇔ compete ~~o allo Stato membro rappresentato~~ ~~o~~ ~~[...]~~ ~~o~~ ~~[...]~~ ~~o~~

3. Se il richiedente asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda ~~d'asilo~~ \Leftrightarrow di protezione internazionale \Leftrightarrow è, nell'ordine:
- a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;
 - b) lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;
 - c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.
4. Se il richiedente asilo è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente asilo non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

Qualora il richiedente asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato i territori degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda \Rightarrow di protezione internazionale \Leftrightarrow .

5. Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

Articolo ~~10~~-14

Ingresso e/o soggiorno

1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo ~~22~~18~~~~, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. ~~2725/2000~~[.] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino], che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda ~~d’asilo~~ di protezione internazionale . Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

2. Quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 1 e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 2218, paragrafo 3, che il richiedente asilo - entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possano accettare le circostanze dell'ingresso - ~~all'atto della presentazione della domanda~~ ha soggiornato ~~in precedenza~~ per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale , detto Stato membro è competente per l'esame della domanda ~~d'asilo~~ di protezione internazionale .

Se il richiedente asilo ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l'ultima volta è competente per l'esame della domanda ~~d'asilo~~ di protezione internazionale .

Articolo ~~11~~15

☒ Ingresso con esenzione dal visto ☒

1. Se un cittadino di un paese terzo \Rightarrow o un apolide \Leftarrow entra nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di ~~asilo~~ \Rightarrow protezione internazionale \Leftarrow compete in questo caso a tale Stato membro.
2. Il principio di cui al paragrafo 1 non si applica se il cittadino di un paese terzo \Rightarrow o l'apolide \Leftarrow presenta la domanda ~~d'asilo~~ \Rightarrow di protezione internazionale \Leftarrow in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso quest'ultimo Stato membro è competente per l'esame della domanda \Rightarrow di protezione internazionale \Leftarrow .

Articolo ~~12~~ 16

☒ Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto ☒

Quando la domanda ~~d'asilo~~ \Rightarrow di protezione internazionale \Leftarrow è presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo \Rightarrow o da un apolide \Leftarrow , detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

CAPO IV

CLAUSOLA UMANITARIA

☒ CLAUSOLE DISCREZIONALI ☒

☒ Articolo 16A

Persone a carico ☐

21. ☒ Laddove ☒ ~~Nel caso in cui la persona interessata~~ ☒ il richiedente asilo ☒ sia dipendente dall'assistenza ~~dell'altra~~ ☒ ☐ [...] ☐ ☐ ☐ ~~del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri~~ ☐ a motivo di ~~una~~ gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, ☒ o laddove ☐ il figlio, il fratello o il genitore del richiedente ☐ ☐ [...] ☐ sia dipendente dall'assistenza del richiedente asilo ☒ ⇒ ☐ [...] ☐ ⇒ ☐ [...] ☐ ⇒ gli Stati membri possono lasciare insieme o ricongiungere il richiedente asilo con tale congiunto ☐ a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine ☐ , la persona o il richiedente sia in grado di occuparsi dell'altro ☐ ⇒ e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. ☐ [...] ☐ ⇒ .

2. Se il figlio, il fratello o il genitore risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente asilo, lo Stato membro competente per l'esame della domanda è lo Stato membro in cui la persona interessata risiede legalmente, a meno che le condizioni di salute del richiedente asilo interessato non impediscano allo stesso, per un periodo non trascurabile, di recarsi in detto Stato membro.

Se lo stato di salute del richiedente asilo gli impedisce, per un periodo non trascurabile, di recarsi in un altro Stato membro, lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda è lo Stato membro in cui si trova l'interessato. Il fatto di diventare Stato membro competente a motivo dell'impossibilità di viaggiare del richiedente non comporta l'obbligo di condurre il figlio, fratello o genitore in tale Stato membro.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40A riguardo agli elementi di cui tenere conto per valutare il vincolo di dipendenza, nonché ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati, ai criteri di cui tenere conto nel valutare la capacità della persona in questione di occuparsi della persona a carico e agli elementi di cui tenere conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. ©

▼ 1560/2003 articolo 11, paragrafo 1
(adattato)

~~L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 si applica sia al richiedente asilo che dipenda dall'assistenza del familiare soggiornante in uno Stato membro, sia al familiare soggiornante in uno Stato membro che dipenda dall'assistenza del richiedente asilo.~~

▼ 1103/2008/CE, punto 3, paragrafo 1
dell'allegato
⇒ Consiglio

⇒ [...] C ⇒ Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure di consultazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione C ~~presente articolo~~ ⇒ [...] C ed anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere al ricongiungimento delle persone interessate, sono ⇒ adottati C ⇒ [...] C secondo la procedura ⇒ di esame C ⇒ [...] C di cui all'articolo 27 40, paragrafo ⇒ 2 C ⇒ [...] C .

Articolo ~~15~~ 17

☒ Clausole discrezionali ☒

▼ 343/2003/CE articolo 3, paragrafo 2
(adattato)
⇒ nuovo
● Consiglio

1. ~~2.~~ In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può ⇒ ~~● [...] ●~~ ⇒
☒ decidere di ☒ esaminare una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇒
presentata da un cittadino di un paese terzo ⇒ o da un apolide ⇒, anche se tale esame non
gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento ⇒ ~~● [...] ●~~ ⇒.

~~● [...] ●~~ ~~● Lo ●~~ Stato membro ~~● che ha deciso di esaminare una domanda di~~
~~protezione internazionale in virtù del presente paragrafo,~~ ~~●~~ diventa lo Stato membro
competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale
competenza. ~~Eventualmente~~ ☒ Se applicabile ☒, esso ne informa lo Stato membro
anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a
determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o
riprendere in carico il richiedente asilo ⇒ , utilizzando la rete telematica DubliNet istituita
a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 ⇒.

Lo Stato membro divenuto competente ai sensi del presente paragrafo indica inoltre
immediatamente nell'EURODAC di aver assunto la competenza in conformità con
l'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. [..../....] [che istituisce il sistema
“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del
regolamento Dublino].

▼ 343/2003/CE (adattato)

⇒ nuovo

↳ Consiglio

2. ~~+ Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento~~ □ Lo Stato membro nel quale è presentata una domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, oppure lo Stato membro competente, possono □, □ in ogni momento, ~~↳ anteriormente ad una prima decisione sul merito,~~ □ chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di □ procedere al ricongiungimento ~~↳ di familiari, □ □ [...] □ parenti~~ ~~o congiunti diversi da quelli di cui all'articolo 2 lettera gbis) e all'articolo 2, lettera gter)~~ □ a carico, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali □, anche se lo Stato membro richiesto non è competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 del presente regolamento □. ~~In tal caso detto Stato membro esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell'interessato.~~ Le persone interessate debbono ~~accettare~~ □ esprimere il loro consenso per iscritto □.

▼ 1560/2003 articolo 13, paragrafo 2

La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente, che consentano allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.

▼ 1560/2003 (adattato) articolo 13,
paragrafo 3
⇒ nuovo
↳ Consiglio

Lo Stato richiesto provvede alle ➤ a □ [...] C, □ □ [...] C □ d ogni necessaria verifica C □ [...] C per accettare, a seconda dei casi, il sussistere di motivi umanitari, specie d'ordine familiare o culturale, l'effettiva dipendenza dell'interessato o la capacità e l'impegno dell'altra persona interessata a prestare la necessaria assistenza. ⇒ per □ esaminare C □ [...] C i motivi umanitari invocati C e risponde allo Stato membro richiedente C □ [...] C entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta □ avvalendosi della rete telematica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 C. L'eventuale □ [...] C □ risposta C di rifiuto della richiesta dev'essere motivata. ⇌

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo

4. Se lo Stato membro ~~accconsente a~~ ➤ richiesto accetta □ tale richiesta, la competenza dell'esame della domanda gli è trasferita.

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo
◆ Consiglio

CAPO V

~~OBBLIGO DI PRENDERE O RIPRENDERE IN CARICO UN RICHIEDENTE ASILO~~

☒ OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE ☒

Articolo 1618

☒ *Obblighi dello Stato membro competente* ☒

1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo ⇒ di protezione internazionale ⇔ in forza del presente regolamento è tenuto a:
 - a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21 a 19, 22 e 28, il richiedente asilo che ha presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro;
 - b) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20 agli articoli 23, 24 e 28, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che ⇒ ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure ⇔ si trova nel territorio di un altro Stato membro senza ~~esserne stato autorizzato~~ ⇒ titolo di soggiorno⇒;

- c) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20 agli articoli 23, 24 e 28, il
cittadino di un paese terzo o l'apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro
o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza titolo di soggiorno ;
- d) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20 agli articoli 23, 24 e 28, il
cittadino di un paese terzo o l'apolide del quale ha respinto è stata respinta la
domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova
nel territorio di un altro Stato membro senza essere stato autorizzato titolo di
soggiorno .

☒ 2. Lo Stato membro competente è tenuto~~☒~~, in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), a esaminare o ~~b)~~ portare a termine l'esame della domanda d'asilo, di protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 2, lettera d).

Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera c), qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l'esame di una domanda in seguito al ritiro di quest'ultima da parte del richiedente, prima della decisione sul merito di primo grado esso provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l'esame della domanda sia portato a termine o di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, che non sarà trattata come domanda reiterata ai sensi della direttiva [2005/85/CE] (direttiva sulle procedure). In tali casi gli Stati membri provvedono affinché l'esame della domanda sia portato a termine ai sensi dell'articolo 2, lettera d).

⇒ Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera d), qualora la domanda sia stata respinta solo in primo grado, lo Stato membro competente assicura che l'interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace, in conformità dell'articolo 39 della direttiva 2005/85/CE. ◉

Articolo 19

☒ Cessazione delle competenze ☒

1. ❷ Se uno Stato membro rilascia al richiedente asilo un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti all'articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro.
2. ❸ Gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se ⇒ lo Stato membro competente per l'esame della domanda può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera ⇒ c) o ⇒ d), che ⇨ ~~il cittadino di un paese terzo~~ ☒ l'interessato ☐ si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che ~~detto cittadino di un paese terzo~~ ☒ l'interessato ☐ non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

⬇ nuovo

La domanda presentata dopo tale assenza è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

▼ 343/2003/CE (adattato)

⇒ nuovo

● Consiglio

3. 4. Gli obblighi previsti all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c)d) ed e)d), vengono meno;
~~inoltre, non appena~~ ⇒ se ◻ lo Stato membro competente per l'esame della domanda
d'asilo ~~ha adottato ed effettivamente messo in atto~~, ⇒ può stabilire, quando gli viene
chiesto di riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 18,
paragrafo 1, lettera ~~● c) o ● d)~~, che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri
in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento
emessa da quello Stato membro ⇨ a seguito del ritiro o del rigetto della domanda ~~d'asilo~~,
~~le disposizioni necessarie perché il cittadino di un paese terzo rientri nel suo paese~~
~~d'origine o in un altro paese in cui poteva legalmente recarsi~~.
-

↓ nuovo

La domanda presentata dopo un allontanamento effettivo è considerata una nuova
domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro
competente.

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo
◆ Consiglio

CAPO VI

☒ PROCEDURE DI PRESA IN CARICO E RIPRESA IN CARICO☒

☒ SEZIONE I: AVVIO DELLA PROCEDURA ☒

Articolo ~~4~~20

☒ Avvio della procedura ☒

1. Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇌ è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

2. La domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇌ si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente ~~asilo~~ o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

3. Ai fini del presente regolamento, la situazione del minore che accompagna il richiedente asilo e risponde alla definizione di familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera ~~o~~ g), è indissociabile da quella del familiare e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l'esame della domanda ~~d'asilo~~ di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente asilo , purché ciò sia nel suo interesse prevalente . Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.
4. Quando una domanda ~~d'asilo~~ di protezione internazionale è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale Stato membro è informato tempestivamente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda ~~d'asilo~~ di protezione internazionale e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione e della data alla quale essa è avvenuta.

5. Lo Stato membro nel quale è stata presentata \boxtimes per la prima volta \boxtimes la domanda ~~d'asilo~~
 \Rightarrow di protezione internazionale \Leftarrow è tenuto, alle condizioni di cui ~~all'articolo 20 agli articoli~~
23, 24 e 28 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo
che si trova in un altro Stato membro \bullet [...] \bullet \bullet senza titolo di soggiorno o \bullet ha
presentato colà una nuova domanda ~~d'asilo~~
 \Rightarrow di protezione internazionale \Leftarrow dopo aver
ritirato la \boxtimes prima \boxtimes domanda \boxtimes presentata in uno Stato membro diverso \boxtimes durante il
procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

Tale obbligo viene meno ~~se~~ \Rightarrow qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il
procedimento di determinazione dello Stato membro competente possa stabilire che \Leftarrow il
richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di
almeno tre mesi o ~~se uno~~ \Rightarrow che un altro \boxtimes Stato membro gli ha rilasciato un titolo di
soggiorno.

\Downarrow nuovo

La domanda presentata dopo tale assenza è considerata una nuova domanda e dà inizio a
un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo
● Consiglio

☒ SEZIONE II: PROCEDURE PER LE RICHIESTE DI PRESA IN CARICO ☒

Articolo ~~17~~21

☒ *Presentazione di una richiesta di presa in carico ☒*

1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇔ e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può ~~interpellare tale Stato membro affinché prenda~~ ☒ chiedere a tale Stato membro di prendere ☒ in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda ~~d'asilo~~ ai sensi dell'articolo 420, paragrafo 2.

● Nel caso di una risposta pertinente EURODAC con dati registrati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n.[..../....] che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento Dublino, la richiesta è inviata entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 di tale regolamento ●

Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro ~~2~~ rispettivamente due o ~~3~~ tre mesi, la competenza dell'esame della domanda ~~d'asilo~~ \Leftrightarrow di protezione internazionale \Leftrightarrow spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

2. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda ~~d'asilo~~ \Leftrightarrow di protezione internazionale \Leftrightarrow sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.

3. In entrambi i casi, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro viene effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'articolo ~~1822~~, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente asilo, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

~~La commissione adotta atti di esecuzione [...] per garantire l'applicazione uniforme delle norme relative [...] all'emissione delle modalità di trasmissione delle richieste . Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 27 40, paragrafo 2.~~

Articolo 1822

☒Risposta a una richiesta di presa in carico ☒

1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.
2. Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda ~~d'asilo~~ ⇔ di protezione internazionale ⇔ stabilità nel presente regolamento, sono utilizzati elementi di prova e prove indiziarie.
3. ~~⇨ [...]⇨ La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla compilazione e al riesame periodico di due elenchi ove figurano gli elementi di prova e le prove indiziarie conformemente ai criteri presentati di seguito alle lettere a) e b). Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 40, paragrafo 2.⇨~~
a) Prove:
 - i) Si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie.
 - ii) Gli Stati membri forniscono al comitato di cui all'articolo ~~27~~ 40 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco di prove formali.

b) Prove indiziarie:

i) Si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito.

ii) Il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di ~~asilo~~ \Leftrightarrow protezione internazionale \Leftrightarrow , è esaminato caso per caso.

4. Il requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

5. In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le prove indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.

6. Se lo Stato membro richiedente ha invocato l'urgenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1721, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l'esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto deve comunicare la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.

7. La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, ~~comprese le~~ compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo della stessa.

☒SEZIONE III. PROCEDURE PER LE RICHIESTE DI RIPRESA IN CARICO ☒

Articolo 20 23

☒Presentazione di una richiesta di ripresa in carico ↳qualora sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente ↳ ☒

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo
↳ Consiglio

1. ~~La ripresa in carico di un richiedente asilo~~ ⇒ Lo Stato membro presso il quale ↳ [...] ↳
↳ una ↳ ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale ↳ ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, ↳ [...] ↳ che ritenga che un altro Stato membro sia competente ⇔ in conformità dell'articolo 420, paragrafo 5, e dell'articolo 1618, paragrafo 1, lettere e)b), d)c) e e)d), è effettuata con le seguenti modalità: ⇔ può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona. ⇔
2. La richiesta di ripresa in carico dell'interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente EURODAC ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. [...] [che istituisce il sistema "EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento Dublino].

Se la richiesta di ripresa in carico dell'interessato è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema EURODAC, essa viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

3. Se la richiesta di ripresa in carico dell'interessato non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata.

4. La richiesta di ripresa in carico dell'interessato è effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente.

La Commissione adotta atti di esecuzione [...] ➔ [...] C per garantire l'applicazione uniforme delle norme relative alle prove e agli indizi, ➔ [...] C riguardo all'emissione ➔ [...] C delle modalità di trasmissione delle richieste.

Tali atti di esecuzione sono adottati ➔ [...] C secondo la procedura di esame di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 23A

Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora non sia stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale nello Stato membro richiedente

1. Lo Stato membro sul cui territorio una persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d) soggiorna senza titolo di soggiorno e presso cui non è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5 e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d) può chiedere allo Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2008/115/CE, ove lo Stato membro sul cui territorio una persona soggiorna senza titolo di soggiorno decida di consultare il sistema EURODAC ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. [...] [che istituisce il sistema "EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento Dublino], la richiesta di ripresa in carico di una persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) o c) o di una persona ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera d) la cui domanda di protezione internazionale non è stata respinta con decisione definitiva è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente EURODAC ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del richiamato regolamento.

Se la richiesta di ripresa in carico dell'interessato è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema EURODAC, essa viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato membro può essere competente per detta persona.

3. Se la richiesta di ripresa in carico dell'interessato non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, lo Stato membro sul cui territorio l'interessato soggiorna senza titolo di soggiorno gli offre la possibilità di presentare una nuova domanda.

4. Qualora una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta con decisione definitiva in uno Stato membro, si trovi nel territorio di un altro Stato membro senza titolo di soggiorno, il secondo Stato membro può chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l'interessato o avviare una procedura di rimpatrio in conformità della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Se il secondo Stato membro ha deciso di chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l'interessato, non si applicano le norme previste dalla direttiva 2008/15/CE.

5. La richiesta di ripresa in carico della persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), è effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente.

La Commissione adotta atti di esecuzione [...] ► [...] ◉ per garantire l'applicazione uniforme delle norme relative alle prove e agli indizi ► [...] ◉ riguardo all'emissione delle ► [...] ◉ modalità di trasmissione delle richieste.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 40, paragrafo 2. ◉

⬇ nuovo
➡ Consiglio

➡ [...] ➡

⬇ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo
➡ Consiglio

➡ [...] ➡

Articolo 24

☒ Risposta a una richiesta di ripresa in carico ☒

- b)1. Illo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e ☒ decide in merito alla ☒ rispondere a tale richiesta ☒ di ripresa in carico dell'interessato ☒ quanto prima e senza comunque superare ☒ in ogni caso entro ☒ il termine di un mese dalla data in cui è investito della questione ☒ perviene la richiesta ☒. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac EURODAC, tale termine è ridotto a due settimane; ☒

- e)2. se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione~~☒~~ L'assenza di risposta~~☒~~ entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto alla lettera b), al paragrafo 1~~☒~~ equivale all'accettazione della richiesta~~☒~~ e comporta l'obbligo~~☒~~ si ritiene che abbia accettato di riprendere in carico il richiedente asilo~~☒~~ l'interessato~~☒~~ , compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso~~☒~~.
- d) lo Stato membro che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo è tenuto a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall'accettazione della richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo;
- e) lo Stato membro richiedente notifica al richiedente asilo la decisione relativa alla richiesta allo Stato membro competente di riprenderlo in carico. Detta decisione è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento eccetto quando il giudice o l'organo giurisdizionale competente decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente.

~~Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.~~

~~Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo e, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.~~

~~2. Se il trasferimento non avviene entro sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento o l'esame della domanda a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile.~~

~~3. Le norme relative alle prove e agli indizi, alla loro interpretazione, nonché all'emissione ed alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.~~

~~4. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.~~

☒ SEZIONE IV. GARANZIE PROCEDURALI ☒

Articolo 19 25

☒Notifica di una decisione di trasferimento ☒

1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere ☒ o riprendere ☒ in carico il richiedente asilo ☒ o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o c
d) ☒ , lo Stato membro ☒ richiedente ☒ ~~nel quale la domanda d'asilo è stata presentata~~ notifica ~~al richiedente asilo~~ ☒ all'interessato ☒ la decisione ~~di non esaminare la~~ ~~domanda e l'obbligo del trasferimento del richiedente~~ ☒ di trasferirlo ☒ verso lo Stato membro competente ☒ e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale ☒. ⇒ c [...] c Se c l'interessato c è rappresentato da un avvocato o un altro consulente, gli Stati membri possono scegliere di notificare la decisione a quest'ultimo invece che all'interessato e, se del caso, comunicarlo al richiedente c c [...] c ⇔.
2. La decisione menzionata al paragrafo 1 c contiene anche informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso sul diritto di chiedere l'effetto sospensivo, ove applicabile. c c [...] c

⇒ [...] ☐ ⇒ La decisione di cui al paragrafo 1 contiene anche informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili e sui termini per esperirli, ☐ i termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente ☒ l'interessato ☒ deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. ⇒ Gli Stati membri provvedono anche affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo assieme alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano già state comunicate in precedenza. ☐ ⇒ ⇒ [...] ☐ ⇒

~~La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento eccetto quando il giudice o l'organo giurisdizionale competente decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente.~~

⇒ 3. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e sui termini per esperirli, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. ☐

↳ nuovo
➡ Consiglio

Articolo 26

Impugnazione

1. Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera ~~D~~ c) o ~~C~~ d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento di cui all'articolo 25, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.
3. Nel caso di ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui all'articolo 25 o di una revisione della medesima, ~~D~~ [...] ~~C~~ ~~gli Stati membri prevedono nella legislazione nazionale:
 - A) che il ricorso o la revisione conferisca al richiedente il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell'esito del procedimento; o
 - B) una sospensione automatica del trasferimento che scade dopo un determinato periodo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha preso, dopo un esame attento e rigoroso della richiesta, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o revisione; o~~

C) che all'interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell'attuazione della decisione di trasferimento è presa entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta. La decisione di non sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4. Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d'ufficio di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione. **C**

C [...] **C**

5. Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza **C** [...] **C** **C** legale **C** nonché, se necessario, all'assistenza linguistica.

6. Gli Stati membri ~~do [...] e provvedono~~ affinché l'assistenza ~~do [...] e legale sia,~~
~~a richiesta, concessa~~ gratuitamente all'interessato che non può assumersene i costi.

~~Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.~~

Senza limitare in modo arbitrario l'accesso all'assistenza legale, gli Stati membri possono prevedere che non sia concessa l'assistenza legale gratuita quando l'autorità competente o l'organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo.

Se la decisione di non concedere gratuitamente l'assistenza e la rappresentanza legali ai sensi di tale paragrafo è presa da un'autorità diversa dall'organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un organo giurisdizionale avverso tale decisione.

In applicazione di tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

L'assistenza legale abbraccia almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi alle autorità giudiziarie e può essere limitata ad avvocati o consulenti che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti asilo. ~~C~~

Le modalità di accesso all'assistenza ~~do [...] e legale~~ sono stabilite dal diritto nazionale.

SEZIONE V.

TRATTENIMENTO AI FINI DEL TRASFERIMENTO

Articolo 27

Trattenimento

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che ~~o [...] e o sia oggetto della procedura stabilita dal presente regolamento~~ .
2. ~~o [...] e~~ Gli Stati membri possono trattenere ~~o [...] e persone al fine di assicurare le procedure di e di trasferimento o a norma del presente regolamento e o [...] e se sussiste un o [...] e rischio o notebole e di fuga o , sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionale, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure alternative meno coercitive~~ .

~~o [...] e~~

~~o [...] e o 3 e~~ . Il trattenimento ~~o [...] e o ha durata quanto e più breve o [...] e~~ possibile ~~o [...] e o e e~~ non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti ~~o da espletare con diligenza e~~ per eseguire ~~o [...] e o il e trasferimento o a norma del presente regolamento e~~ .

~~o Qualora una persona sia trattenuta, in applicazione del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa in carico non deve superare un mese dalla presentazione della domanda. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente in tali casi, che non deve superare due settimane. L'assenza di risposta entro due settimane equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico o di riprendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo della stessa.~~

Qualora una persona sia trattenuta, in applicazione del presente articolo, il trasferimento di tale persona dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente deve avvenire non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3.

Quando lo Stato membro richiedente non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine menzionato di sei settimane, la persona non è più trattenuta. Gli articoli 21, 23, 23 A e 28 continuano ad applicarsi di conseguenza.

4. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva [...] /UE] recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. **C**

⇒ [...] C

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo
◆ Consiglio

☒ SEZIONE VI: TRASFERIMENTI ☒

Articolo 19-28

☒ Modalità e termini ☒

13. Il trasferimento del richiedente asilo ☒ o di altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera ~~o c) o C d)~~, ☒ dallo Stato membro ☒ richiedente ~~nel quale la domanda d'asilo è stata presentata~~ verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale ~~del primo dello~~ Stato membro ☒ richiedente ☒, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta ~~di presa in carico~~ ☒ di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato ☒, o della decisione ⇒ definitiva ⇔ su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ⇒ ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3⇨.

⇒ Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che essi siano svolti in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. C

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare **█**.
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi **█** **█** **[...]** **█** al modello **█** **di tale**
lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla **█** **█** **[...]** **█**
procedura **█** **di esame** **█** di cui all'articolo **27** **40**, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a
destinazione **del richiedente asilo** **☒** dell'interessato **☒** o, eventualmente, del fatto che il
medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

24. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, \Rightarrow lo Stato membro competente
è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è
trasferita allo Stato membro richiedente \Leftrightarrow **la competenza ricade sullo Stato membro nel**
quale la domanda d'asilo è stata presentata. Questo termine può essere prorogato fino a un
massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della
detenzione **del richiedente asilo** **☒** dell'interessato **☒**, o fino a un massimo di diciotto
mesi qualora **il richiedente asilo** **☒** questi **☒** si sia reso irreperibile.

☒ nuovo
█ Consiglio

3. Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata
in appello dopo l'esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al
trasferimento lo riprende in carico immediatamente.

█ **[...]** **█**

▼ 1103/2008/CE, punto 3, paragrafi 2 e
3 dell'allegato
⇒ Consiglio

⇒ [...] 4. Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure di consultazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare nei casi di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di accettazione automatica o nei casi di trasferimenti di minori o persone a carico, nonché nei casi di trasferimenti sorvegliati. ◉ ⇒ [...] ◉
⇒ Tali atti di esecuzione sono adottati ◉ secondo la procedura ⇒ di esame ◉ ⇒ [...] ◉ di cui all'articolo 27 40, paragrafo ⇒ [...] ◉ ⇒ 2 ◉ .

⇨ nuovo
⇒ Consiglio

Articolo 29

Costi del trasferimento

1. I costi del trasferimento di un richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera ⇒ c) o ◉ d), verso lo Stato membro competente sono a carico dello Stato membro che provvede al trasferimento.
2. Se l'interessato deve essere rinvia in uno Stato membro a seguito di un trasferimento erroneo o perché la decisione di trasferimento è stata riformata in appello dopo l'esecuzione del trasferimento, i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha inizialmente provveduto al trasferimento.

3. I costi del trasferimento non sono imputabili alle persone da trasferire in virtù del presente regolamento.

• [] •

Articolo 30

Scambio di informazioni utili prima del trasferimento

• [] •

- [] • • 1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica allo Stato membro competente i dati personali • [] • • relativi alla persona • da trasferire che sono idonei, pertinenti e non eccessivi al solo fine di garantire che le autorità competenti • [] • • conformemente al diritto nazionale • dello Stato membro competente siano in grado di fornire • [] • • all'interessato • un'assistenza adeguata, ivi comprese le • [] • cure mediche • immediate richieste per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato • , e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi in virtù del presente regolamento e • di altri strumenti giuridici pertinenti in materia di asilo • • [] • . Tali informazioni vengono comunicate • [] • • allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole • prima del trasferimento, • [] • • al fine di garantire che le competenti autorità nello • Stato membro • competente dispongano di un lasso di tempo sufficiente per prendere le misure necessarie • • [] • .
- [] • • 2. Nella misura in cui l'autorità competente dispone delle pertinenti informazioni conformemente al diritto nazionale, lo Stato membro che effettua il trasferimento trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate dell'interessato, in particolare:

a) qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve prendere onde far sì che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze particolari della persona da trasferire, comprese eventuali cure mediche immediate richieste; C :

• [...] C • b C) gli eventuali estremi di familiari C ai sensi dell'articolo 2, lettera g), C o C di C altri parenti C o congiunti C nello Stato membro destinatario;

• [...] C • c C) nel caso dei minori, informazioni relative C [...] C • alla loro C istruzione;

• [...] C • d C) C informazioni sul C l'età C stimata C del richiedente;

• [...] C

• [...] C • 3 C . Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione in conformità dell'articolo 33 tramite la rete telematica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. C [...] C Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste C [...] C • dal paragrafo 1 del presente articolo e non sono oggetto di ulteriore trattamento C .

- ➲ 4. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi a ➡ [...] ➜ un formulario uniforme per il trasferimento dei dati richiesti in conformità del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 40, paragrafo 2. ➜ ➡ [...] ➜
- ➲ 5. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi da 8 a 12. ➜ ➡ [...] ➜
- ➲ [...] ➜

➲ Articolo 30 A

Scambio di dati sanitari prima del trasferimento

1. ➜ [...] ➜ Allo scopo esclusivo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sul suo stato di salute fisica e mentale. Le informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti allegati. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alla redazione di tale ➜ [...] ➜ certificato sanitario comune ➜ [...] ➜ Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.

2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 1 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o della persona che lo rappresenta, o se necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona quando l'interessato si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso. Il mancato consenso, compreso il rifiuto del consenso, alla trasmissione di qualsiasi informazione di cui al paragrafo 1 non ostava al trasferimento dell'interessato.
3. ~~Q~~ [...] C Qualsiasi trattamento dei dati personali sanitari di cui ~~Q~~ [...] C ai paragrafi 1 e 2 è effettuato unicamente da un professionista della sanità tenuto al segreto professionale in virtù della legislazione nazionale o di norme stabilite da organismi nazionali competenti, o da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di segretezza e nel pieno rispetto del diritto dell'interessato alla protezione dei propri dati.
4. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra professionisti della sanità e altre persone di cui al paragrafo 3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste al paragrafo 1 del presente articolo e non sono oggetto di ulteriore trattamento.
5. ~~Q~~ [...] C Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione in conformità dell'articolo 33 tramite la rete telematica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

6. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi da 8 a 12. **C**

Articolo 31

● Meccanismo di allarme rapido, di preparazione e di gestione delle crisi C

● [...] C

● 1. Qualora, sulla base in particolare delle informazioni ottenute dall'EASO a norma del regolamento (UE) 439 /2010, la Commissione stabilisca che l'applicazione del presente regolamento può essere ostacolata o dall'identificazione di un rischio comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro e/o a causa di problemi nel funzionamento del sistema di asilo di uno Stato membro, la Commissione, in cooperazione con l'EASO, rivolge raccomandazioni a tale Stato membro invitandolo a redigere un piano d'azione preventivo. Lo Stato membro interessato informa il Consiglio e la Commissione sull'intenzione di presentare un piano d'azione preventivo al fine di porre rimedio alla pressione e/o ai problemi nel funzionamento del sistema di asilo pur garantendo la protezione dei diritti fondamentali dei richiedenti la protezione internazionale.

Uno Stato membro può redigere, su propria discrezione e iniziativa, un piano d'azione preventivo e procedere alle revisioni successive del medesimo. Nell'elaborare tale piano, lo Stato membro può chiedere l'assistenza della Commissione, di altri Stati membri e di altre agenzie pertinenti dell'UE.

2. a) Quando è redatto un piano d'azione preventivo, lo Stato membro interessato lo sottopone insieme alle relazioni periodiche sull'attuazione del medesimo al Consiglio e alla Commissione. Quest'ultima informa pertanto il Parlamento europeo in merito agli elementi principali del piano d'azione preventivo. La Commissione presenta le relazioni sull'attuazione del piano al Consiglio e le trasmette al Parlamento europeo.
- b) Quando è redatto un piano d'azione preventivo, lo Stato membro interessato prende tutte le misure appropriate per affrontare la situazione di speciale pressione o per assicurare che le carenze individuate siano colmate prima del deteriorarsi della situazione. Qualora un piano d'azione preventivo contenga misure intese a porre rimedio alla speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro che può ostacolare l'applicazione di tale regolamento, la Commissione chiede il parere dell'EASO prima di riferire al Consiglio e al Parlamento europeo.
- c) Qualora la Commissione stabilisca, sulla base dell'analisi dell'EASO, che l'attuazione del piano d'azione preventivo non abbia posto rimedio alle carenze individuate o vi siano gravi rischi di crisi per la situazione in materia di asilo dello Stato membro, alla quale è improbabile porre rimedio con un piano d'azione preventivo, essa, in cooperazione con l'EASO, se del caso, può chiedere allo Stato membro interessato di elaborare un piano d'azione per la gestione delle crisi e, ove necessario, provvedere alle revisioni del medesimo. Per tutta la durata del processo, il piano d'azione per la gestione delle crisi assicurerà il rispetto dell'acquis in materia di asilo dell'UE, in particolare dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale.

3. a) In seguito alla richiesta di elaborare un piano d'azione per la gestione delle crisi, lo Stato membro interessato, in cooperazione con la Commissione e l'EASO, elabora tempestivamente tale piano e al più tardi entro tre mesi dalla data della richiesta.
- b) Quando è redatto un piano d'azione per la gestione delle crisi, lo Stato membro interessato sottopone tale piano e, almeno ogni tre mesi, una relazione sull'attuazione del medesimo alla Commissione e agli altri soggetti interessati pertinenti, come, se del caso, l'EASO. La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo sul piano d'azione per la gestione delle crisi, sulle eventuali revisioni e sull'attuazione del medesimo. In tali relazioni lo Stato membro interessato riferisce sui dati per controllare tale rispetto, quali la durata della procedura, le condizioni di trattenimento e la capacità di accoglienza in relazione all'afflusso di richiedenti asilo.
4. Per tutta la durata del processo il Consiglio segue la situazione da vicino e può chiedere maggiori informazioni e fornire orientamenti politici, in particolare per quanto riguarda l'urgenza e la gravità della situazione e pertanto l'esigenza per lo Stato membro di redigere o un piano d'azione preventivo o, se necessario, un piano d'azione per la gestione delle crisi. Per tutta la durata del processo il Consiglio e il Parlamento europeo possono esaminare e fornire orientamenti in merito a eventuali misure di solidarietà che ritengano opportune. ©

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo
◆ Consiglio

CAPO VIVII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 2432

☒ Scambio di informazioni ☒

1. Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente asilo che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini:
 - a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale; ⇌
 - b) dell'esame della domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale; ⇌;
 - c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto:
 - a) i dati relativi all'identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari
◆ ai sensi dell'articolo 2, lettera g, o di altri parenti o congiunti, ◆ (cognome, nome - eventualmente, cognome precedente -, soprannomi o pseudonimi, nazionalità - attuale e precedente -, data e luogo di nascita);

- b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);
 - c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del regolamento (CE)
 - n. 2725/2000 [...] ☐ [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento Dublino] ☐;
 - d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
 - e) i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
 - f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;
 - g) la data di presentazione di un'eventuale domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇔ precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.
3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di ~~asilo~~
⇒ protezione internazionale ⇔, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo Stato membro ~~interpellato~~ ☐ richiesto ☐ può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello Stato membro o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente ~~asilo~~
⇒ protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro ☐ richiedente ☐ ☐ [...] ☐ ⇔.
☐ In tal caso, il richiedente deve conoscere le informazioni alla cui comunicazione acconsente. ☐

4. Qualsiasi richiesta di informazioni \Rightarrow può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale. Essa \Leftrightarrow è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro ~~interpellato~~ \Rightarrow richiesto \Leftrightarrow , indica su quale indizio, comprese le informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti asilo entrano nei territori degli Stati membri, o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente asilo essa si fonda, fermo restando che tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma che possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi al singolo richiedente asilo.
5. Lo Stato membro ~~interpellato~~ \Rightarrow richiesto \Leftrightarrow è tenuto a rispondere entro ~~sei~~ \Rightarrow ~~6~~ [...] \Leftrightarrow ~~cinque~~ \Leftrightarrow settimane. \Rightarrow Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. \Leftrightarrow Il mancato rispetto del termine di cinque settimane non dispensa lo Stato membro richiesto dall'obbligo di rispondere. \Leftrightarrow Se dalla ricerca svolta dallo Stato membro richiesto che non abbia rispettato il termine massimo emergono informazioni che ne dimostrano la competenza, tale Stato membro non può invocare la scadenza del termine previsto agli articoli 21 e 23 come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa o ripresa in carico. \Leftrightarrow In questo caso i termini di cui agli articoli 21 e 23 per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico sono prorogati di un periodo equivalente al ritardo della risposta da parte dello Stato membro. \Leftrightarrow
6. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione \Rightarrow in conformità dell'articolo 33, paragrafo 1 \Leftrightarrow , ~~che ne informa gli altri Stati membri.~~

7. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:

- a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale; ⇔
- b) dell'esame della domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇔;
- c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

8. Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che detto Stato membro ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.

9. Il richiedente asilo ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano.

Se constata che dette informazioni sono state trattate in violazione delle disposizioni del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE ~~del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati~~(8), soprattutto perché incomplete o inesatte, ha il diritto di ottenerne la rettifica₂ o la cancellazione il congelamento.

L'autorità che effettua la rettifica₂ o la cancellazione il congelamento dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato membro emittente o destinatario delle informazioni.

⬇ nuovo

Il richiedente asilo ha il diritto di proporre ricorso o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che gli ha negato il diritto di accedere ai dati che lo riguardano o di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

⬇ 343/2003/CE (adattato)
⇒ nuovo

10. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata e/o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.
11. I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati.
12. Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro ~~dovrebbe adottare~~ ⇒ adotta ⇔ misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.

Articolo ~~22~~33

☒ Autorità competenti e risorse ☒

1. Gli Stati membri notificano ⇔ immediatamente ⇔ alla Commissione le ⇔ specifiche ⇔ autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e ⇔ gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. ⇔ **☒** Essi **☒** provvedono affinché ~~esse~~ **☒** tali autorità **☒** dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle richieste di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

⤵ nuovo

2. La Commissione pubblica un elenco consolidato delle autorità di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In caso di cambiamenti, la Commissione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 ricevono la necessaria formazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

▼ 343/2003/CE (adattato)

⇒ nuovo

● Consiglio

24. ● [...] C ● La Commissione adotta atti di esecuzione relativi a C linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1, per inviare richieste ⇒, risposte e tutta la corrispondenza scritta ⇔ e ● per C garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica ● . Tali atti di esecuzione sono adottati C
● [...] C conformemente alla procedura ● di esame C di cui all'articolo 27 40, paragrafo 2.

Articolo 2334

☒ Disposizioni amministrative ☒

1. Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:
 - a) scambi di ufficiali di collegamento;
 - b) una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

● [...] C

2. Gli Stati membri possono anche mantenere gli accordi amministrativi conclusi in base al regolamento (CE) n. 343/2003. Qualora tali accordi non siano compatibili con il presente regolamento, gli Stati membri interessati li modificano in modo da eliminare le incompatibilità constatate.
3. Prima di concludere o modificare un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato consulta la Commissione riguardo alla sua compatibilità con il presente regolamento.
4. Qualora la Commissione ritenga che un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b) sia incompatibile con il presente regolamento, lo notifica allo Stato membro interessato entro un periodo ragionevole. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti appropriati per modificare l'accordo in questione entro un periodo ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità constatate.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi di cui al paragrafo 1 e le relative denunce e modifiche. 

▼ 1560/2003 (adattato)

⇒ nuovo

☒ CAPO VIII ☒

Conciliazione

Articolo 14 35

☒ Conciliazione ☒

1. In caso di disaccordo persistente ~~sulla necessità di un trasferimento o di un ricongiungimento a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003, ovvero sullo Stato membro in cui è opportuno che gli interessati si ricongiungano,~~ ⇒ su qualsiasi aspetto dell'applicazione del presente regolamento, ⇡ gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione di cui al paragrafo 2 ~~del presente articolo~~.
2. La procedura di conciliazione è iniziata a domanda di uno degli Stati membri in disaccordo con richiesta indirizzata al presidente del comitato istituito dall'articolo ~~2740 del regolamento (CE) n. 343/2003.~~ Accettando di ricorrere al procedimento di conciliazione, gli Stati membri interessati si impegnano a tenere in massima considerazione la soluzione che sarà proposta.

Il presidente del comitato designa tre membri del comitato, in rappresentanza di tre Stati membri estranei alla controversia. Questi ricevono per iscritto o oralmente le argomentazioni delle parti e, previa deliberazione, propongono una soluzione entro il termine di un mese, mettendola eventualmente ai voti.

Il presidente del comitato o il suo supplente presiede le deliberazioni. Il presidente può esprimere la sua opinione ma non partecipa al voto.

Che sia adottata o respinta dalle parti, la soluzione proposta è definitiva e non può formare oggetto di riesame.

▼ 343/2003/CE

⇒ Consiglio

CAPO VIIX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

⇒ Articolo 35 A

Sicurezza e protezione dei dati

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trasmessi e in particolare per evitare l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati.

Ciascuno Stato membro provvede affinché l'autorità nazionale o le autorità nazionali di controllo designate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE sorvegli in modo indipendente, conformemente al rispettivo diritto interno, la legittimità del trattamento, in conformità del presente regolamento, dei dati personali da parte dello Stato membro in questione.

Articolo 35 B

Riservatezza

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di cui all'articolo 33 siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro. 

 nuovo

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi abuso dei dati trattati in conformità del presente regolamento sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

▼ 343/2003/CE (adattato)
⇒ Consiglio

Articolo 24 37

☒ Disposizioni transitorie ☐

- ~~1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (convenzione di Dublino).~~
- ~~2. Tuttavia, per garantire la continuità del meccanismo di determinazione dello Stato membro competente della domanda d'asilo, quando la domanda d'asilo è stata presentata dopo la data citata all'articolo 29 44, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data, ad esclusione di quelli indicati all'articolo 14 10, paragrafo 2.~~
- ~~3. Quando, nel regolamento (CE) n. 2725/2000, è fatto riferimento alla convenzione di Dublino, tale riferimento s'intende fatto al presente regolamento.~~

Articolo 2538

☒ *Calcolo dei termini* ☒

I I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:

- a) se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
- b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;
- c) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato.

2. Le richieste e le risposte sono inviate utilizzando metodi che consentano di ottenere prova del ricevimento.

Articolo 2639

☒ *Campo di applicazione territoriale* ☒

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili soltanto al suo territorio europeo.

Articolo 2740

☒ Comitato ☒

1. La Commissione è assistita da un comitato. ☐ Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. ☐
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica ☐ [...] ☐ ☐ l'articolo ☐ 5 ☐ [...] ☐ del regolamento (UE) n. 182/2011 ☐ .
3. Se il comitato non formula un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011. ☐

☐ [...] ☐

▼ 1103/2008/CE, punto 3, paragrafo 4
dell'allegato
☐ Consiglio

☐ [...] ☐

▼ 343/2003/CE (adattato)
◆ Consiglio

◆ Articolo 40A

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8 ◆ [...] ◆ e 16A ◆ [...] ◆ è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da [la data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dal legislatore]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli 8 ◆ [...] ◆ e 16A ◆ [...] ◆ può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8 ~~C~~ [...] C e 16A ~~C~~ [...] C entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. C

Articolo ~~28~~ 41

☒ Controllo e valutazione ☒

Entro tre anni dalla data di cui all'articolo ~~44~~ 29, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data.

Successivamente alla presentazione di tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull'attuazione del sistema Eurodac EURODAC di cui all'articolo ~~4, paragrafo 5,~~ 28 del regolamento (CE) n. 2725/2000 [...] ☒ [che istituisce il sistema "EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento Dublino] ☒.

 nuovo

Articolo 42

Statistiche

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 826/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sull'applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1560/2003.



Articolo 43

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 343/2003 è abrogato.

L'articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione sono abrogati.

I riferimenti al regolamento abrogato o agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

▼ 343/2003/CE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~29~~ 44

☒ Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione ☒

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica alle domande ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇔ presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, si applica ad ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti asilo indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇔ è individuato conformemente ai criteri enunciati ~~nella convenzione di Dublino~~ ☒ nel regolamento (CE) n. 343/2003 ☒.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a [...]

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

[...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]



ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO (DI CUI ALL'ARTICOLO 43)

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio

(GU L 50 del 25.2.2003)

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, unicamente l'articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17

(GU L 222 del 5.9.2003)

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 343/2003	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, lettera b)	soppresso
Articolo 2, lettera c)	Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, lettera d)	Articolo 2, lettera c)
Articolo 2, lettera e)	Articolo 2, lettera d)
Articolo 2, lettera f)	Articolo 2, lettera e)
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, lettera f)
-	Articolo 2, lettera g)
Articolo 2, lettere da h) a k)	Articolo 2, lettere da h) a k)
-	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva
-	Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g)
-	Articolo 4, paragrafi 2 e 3
Articolo 4, paragrafi da 1 a 5	Articolo 20, paragrafi da 1 a 5
-	Articolo 20, paragrafo 5, terzo comma
-	Articolo 5
-	Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
-	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 6, primo comma	Articolo 8, paragrafo 1
-	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 6, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	Articolo 14
Articolo 11	Articolo 15
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 14	Articolo 12
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 2, primo comma
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma
Articolo 15, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 2, primo comma

-	Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 19, paragrafo 3
	Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 17	Articolo 21
Articolo 18	Articolo 22
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 25, paragrafo 2, e articolo 26, paragrafo 1
-	Articolo 26, paragrafi da 2 a 6
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 28, paragrafo 2
-	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 19, paragrafo 5	Articolo 28, paragrafo 4
Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 23, paragrafo 1
-	Articolo 23, paragrafo 2
-	Articolo 23, paragrafo 3
-	Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 23, paragrafo 5, primo comma
Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 28, paragrafo 1, primo comma
Articolo 20, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 25, paragrafi 1 e 2, articolo 26, paragrafo 1, articolo 28, paragrafo 1, secondo e terzo comma
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 28, paragrafo 4
-	Articolo 27

-	Articolo 29
-	Articolo 30
-	Articolo 31
Articolo 21, paragrafi da 1 a 9	Articolo 32, paragrafi da 1 a 9, primo, secondo e terzo comma
Articolo 21, paragrafi da 10 a 12	Articolo 32, paragrafo 9, quarto comma
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 32, paragrafi da 10 a 12
-	Articolo 33, paragrafo 1
-	Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 33, paragrafo 3
Articolo 23	Articolo 33, paragrafo 4
Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 34
Articolo 24, paragrafo 2	soppresso
Articolo 24, paragrafo 3	Articolo 37
Articolo 25, paragrafo 1	soppresso
Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 38
Articolo 26	soppresso
Articolo 27, paragrafi 1 e 2	Articolo 39
Articolo 27, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafi 1 e 2
Articolo 28	soppresso
Articolo 29	Articolo 41
-	Articolo 44
-	Articolo 35
-	Articolo 36
-	Articolo 42
-	Articolo 43

Regolamento (CE) n. 1560/2003	Il presente regolamento
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 2, primo comma
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 2, primo comma
Articolo 14	Articolo 35
Articolo 17, paragrafo 1	Articoli 9, 10, 17, paragrafo 2, primo comma
Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 32, paragrafo 3

ALLEGATO DELL'ALLEGATO

Dichiarazioni da inserire nel processo verbale del Consiglio

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a prendere in considerazione, fatto salvo il suo diritto di iniziativa, una revisione dell'articolo 8, paragrafo 4 della rifusione del regolamento Dublino una volta che la Corte di giustizia si sarà pronunciata sulla causa C-648/11 MA e a. contro Secretary of State for the Home Department e comunque entro i termini prescritti dall'articolo 41 del regolamento Dublino. Il Parlamento europeo e il Consiglio eserciteranno successivamente entrambi le rispettive competenze legislative, tenendo conto del prevalente interesse del minore.

In uno spirito di compromesso e al fine di garantire un'immediata adozione della proposta, la Commissione accetta di prendere in considerazione tale invito, che intende limitato a queste specifiche circostanze e non tale da creare un precedente.

2. Riguardo all'applicazione del presente regolamento la Commissione ribadisce che, nel proporre condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni sui trasferimenti quali previsti dal presente regolamento, assicurerà che siano mantenute le norme attuali sui trasferimenti, di cui agli articoli da 7 a 10 del regolamento CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio.
3. La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a questa disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.